

Foglio informativo relativo ad operazioni di *Operazioni di cessione di credito pro-soluto*

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.

già Credito Salernitano S.c.p.a. e TerFinance S.p.A.

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it

Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede (indirizzo)

(telefono e e-mail)

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione Albo/Elenco

Qualifica

CHE COS'È LA CESSIONE DEL CREDITO PRO-SOLUTO

La cessione pro soluto è un contratto mediante il quale il Cessionario (la Banca) acquista i crediti (che possono essere sia di natura commerciale che di natura non commerciale), vantati dal Cedente verso uno o più debitori, con la possibilità di ottenere l'anticipazione del corrispettivo della cessione dei crediti stessi. Per effetto della cessione viene trasferita la titolarità del credito ceduto al Cessionario e, pertanto, il Cedente riconosce di non poter ricevere pagamenti inerenti allo stesso credito, né compiere atti dispositivi del credito, né effettuare sconti, né concordare con il Debitore alcuna modalità di pagamento dalla data di efficacia dell'accordo. L'acquisto viene tipicamente perfezionato attraverso la notifica della cessione al debitore ceduto e l'accettazione da parte di quest'ultimo.

In conseguenza della cessione, la Società Cessionaria sopporta il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi a fronte del pagamento del corrispettivo.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- le eventuali azioni legali promosse dal debitore ceduto e/o suoi garanti con cui viene contestata l'entità o l'esistenza del credito. In tali ipotesi la clausola "pro soluto" cessa di avere validità e la Banca avrà il diritto di agire in qualsiasi sede nei confronti del cliente per la restituzione della somma anticipata
- il ritardo nel pagamento da parte del debitore ceduto. Difatti, tale ritardo può comportare, a carico del cedente, un aumento degli oneri finanziari connessi all'operazione di cessione superiori rispetto a quelli inizialmente stimati determinato dal procrastinarsi della durata dell'affidamento.

APERTURA DI CREDITO ASSISTITA DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che le aperture di credito vengano assistite dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	COSTO DELL’AFFIDAMENTO SU BASE TRIMESTRALE	TAEG
Esempio 1: Affidamento di Euro 5.000,00 Utilizzato nel trimestre: Euro 5.000,00	Euro 144,84	11,587%
Esempio 2: Affidamento di Euro 50.000,00 Utilizzato nel trimestre: Euro 50.000,00	Euro 1.434,88	11,479%

I costi riportati nella tabella sono orientativi.

		VOCI DI COSTO	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 M/360 + 9,50%. Il parametro di riferimento per l’indicizzazione è il Tasso Euribor 3 mesi divisore 360. L’Euribor viene aggiornato ogni mese e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dal sito http://www.euribor-ebf.eu/ . Per effetto della rilevazione del 1° gennaio 2017 il tasso nominale è pari a: 9,18%
		Commissione Omnicomprensiva (Disponibilità Fondi)	0,50% trimestrale
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale massimo sulle somme utilizzate	Euribor 3 M/360 + 10,50%. Il parametro di riferimento per l’indicizzazione è il Tasso Euribor 3 mesi divisore 360. L’Euribor viene aggiornato ogni mese e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dal sito http://www.euribor-ebf.eu/ . Per effetto della rilevazione del 1° gennaio 2017 il tasso nominale è pari a: 10,18%
CALCOLO DEGLI INTERESSI		Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo su fatture e/o crediti, può essere consultato in Filiale (si veda la categoria "Anticipi e sconti").

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI	
Spesa distinta	Euro 1,00
Spesa per documento	Euro 5,00
Spesa aggiuntiva notifica ordinaria	Euro 3,00
Spesa aggiuntiva notifica raccomandata A/R	Euro 10,00
Spesa per riaddebito insoluto	Euro 15,00
Percentuale massima anticipi	100%
Tipo cessione	Pro solvendo
Giorni per insoluto automatico (da scadenza)	6 gg. lavorativi
Giorni max per accettazione documenti	180 gg.
Spese per proroga fattura/documento	Euro 20,00
Richiesta elenco movimenti ultimi 4 anni	Euro 1,00
Richiesta elenco movimenti oltre 4 anni	Euro 5,00
Richiesta copia estratto conto scalare successivi al 2010	Euro 2,00 ad estratto conto
Richiesta copia estratto conto scalare precedenti al 2010	Euro 10,00 ad estratto conto
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento):	
• contratti	Euro 5,00
• contabili	Euro 1,00
• F24/F23	Euro 2,00
Commissione avvio iter CAI	Euro 10,00
Recupero spese invio posta ordinaria	Euro 1,50
Recupero spese invio posta raccomandata	Euro 6,00
Recupero spese invio telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia assegni bancari e circolari	Euro 10,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto e tempi massimi per la chiusura del rapporto

Considerato che l'operazione con il cliente si esaurisce al momento dell'accettazione da parte del debitore ceduto, non è possibile prevedere né l'estinzione anticipata né tempi massimi per la chiusura del rapporto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**Vivibanca SpA - Ufficio Reclami - Via San Pio V, 5 10125 - Torino** Telefono: **011 19781060** - fax: **011 1969809** - indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui

funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Gli interessi possono essere addebitati sul conto corrente solo se il cliente espressamente autorizzi ai sensi dell'art. 120 TUB, lettere a) e b) del II comma. In ogni caso sono conteggiati il 31 dicembre di ciascuno anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
Crediti	A) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi; b) quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale un soggetto trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione si applicano gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Periodicità di calcolo degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto.
Sconfinamento extrafido	Nel caso di un conto anticipi si ha sconfinamento quando la Banca accetta anticipi di crediti e/o fatture che eccedono la linea di credito accordata al cliente.
Commissione Disponibilità Fondi	Commissione che viene corrisposta a fronte dell'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Tasso Euribor (European Interbank Offered Rate)	Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell'area Euro. Tasso interbancario di riferimento diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono i depositi in prestito

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso debitore annuo effettivo	E' il tasso debitore annuo comprensivo della capitalizzazione degli interessi
Tasso di interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di recesso da parte della Banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "Anticipi e sconti", aumentarlo di un quarto, aggiungere altri 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.